



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 25 /2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°11342 in data 06/04/2018, con la quale la Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. S.r.l. ha richiesto l'emissione di un provvedimento di interdizione temporanea, per i giorni 07 e 08 maggio 2018 dalle ore 19:00 alle ore 23:00, la navigazione e la movimentazione di mezzi nautici all'interno della darsena Brentella di porto Marghera, al fine di svolgere un evento mediatico con l'effettuazione di riprese video (per una produzione televisiva);

VISTA: la nota n°6125 in data 20/04/2018 dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in parola;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione negli specchi acquei marittimi in questione, ai soli fini di tutelare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica;

VISTI: gli artt. 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **nei giorni 07 e 08 maggio 2018**, durante gli archi orari compresi tra le 19:00 e le 23:00, nello specchio acqueo della darsena Brentella si svolgerà un evento mediatico con l'effettuazione di riprese video (per una produzione televisiva), che vedrà impiegati mezzi nautici a lento moto.

ORDINA

Articolo 1

Nei giorni e orari di cui al “rende noto” alla darsena Brentella di Porto Marghera, come meglio individuata nell'allegato stralcio planimetrico, non potrà accedere alcun mezzo nautico diverso da quelli impegnati nell'evento sopra descritto, sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore del medesimo.

Articolo 2

L'organizzatore deve predisporre e mantenere, per tutta la durata della manifestazione, un adeguato servizio di assistenza a mezzo di unità a motore opportunamente dislocate presso gli spazi marittimi posti alle estremità della darsena Brentella, per impedirvi l'accesso a soggetti non autorizzati.

Detti mezzi di assistenza devono mostrare idonei segnali diurni e notturni ed essere equipaggiati con apparato VHF, in ascolto sui canali 13 e 16.

I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano alle unità espressamente incaricate dall'organizzazione a seguire la manifestazione, nonché ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze dell'Ordine/di Polizia e di pronto soccorso, in ragione del loro ufficio.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.


Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, 30/04/2018

IL COMANDANTE
CA (CP) Goffredo BON
IL COMANDANTE IN II
C.V. (CP) *fa*

Allegato all'Ordinanza n° 25 del 30/04/2018



Legenda:
■ Acque marittime interessate

